

CAMERA DEI DEPUTATI N. 567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VALIANTE

Presentata il 18 ottobre 1968

Obbligatorietà della disciplina di applicazioni tecniche nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di circa dieci anni da quando il Parlamento, in attuazione del principio sancito dalla Costituzione, elevò a 14 anni l'età dell'obbligo scolastico, dobbiamo constatare che l'insegnamento impartito non tiene sufficientemente conto del fatto che molti giovani, superato detto periodo di obbligatorietà, lasciano per sempre la scuola senza aver ricevuto nozione alcuna sui settori d'impiego nei quali andranno a prestare la loro opera.

Non possiamo più a lungo ignorare la stretta correlazione tra scuola e mondo del lavoro, e la crescente mobilità sociale che caratterizza la vita contemporanea.

Necessita, quindi, dare maggiore spazio all'insegnamento delle discipline tecniche, non tanto come strumento di qualificazione professionale, quanto come elemento conoscitivo capace di sviluppare il senso teorico-pratico dell'adolescente. Inoltre, va attentamente considerato il fatto che i giovani, superata l'età dell'obbligo e non volendo più continuare gli studi, alla stregua delle leggi attuali dovranno attendere il compimento del 15° anno per poter chiedere alla società una qualche collocazione nel settore produttivo.

I giovani pongono a noi questi grossi problemi che, a volerli ancora ignorare, creano

soltanto disorientamento e sfiducia verso lo Stato e l'ordinamento democratico.

La scuola media dell'obbligo, così come è strutturata, oltre a non avere creato le premesse per un graduale passaggio dalla vita scolastica al settore produttivo per coloro che non intendono proseguire gli studi come sopra evidenziato, ha trascurato il disagio di migliaia di insegnanti di applicazioni tecniche che, con il nuovo indirizzo scolastico, son venuti a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto ai colleghi di altre discipline.

Infatti, gli insegnanti tecnico-pratici delle soppresse scuole di avviamento, presso cui erano assunti come avventizi, con l'istituzione della nuova scuola media sono stati considerati supplenti annuali per l'insegnamento delle applicazioni tecniche.

La legge 25 luglio 1966, n. 603 (Bellisario) — articolo 7 e la legge 20 marzo 1968, n. 327 (Racchetti) — articolo 4 (prova scritta di applicazioni tecniche prevista per la classe V, sottoclassi *a*) e *b*) hanno in certo qual modo tentato di disciplinare la immissione nei ruoli degli insegnanti di applicazioni tecniche, però non hanno del tutto risolto il problema. Invero, pur sopprimendo l'obbligo della prova scritta per gli aspiranti docenti, non hanno eliminato le sperequazioni esistenti per quan-

to attiene alla necessità dei titoli degli stessi. Ora è di tutta evidenza che tale sperequazione non è consona alla immissione nei ruoli degli insegnanti forniti soltanto di diploma di scuola media secondaria e non già forniti di diploma di laurea ovvero di nozioni e di diplomi altamente qualificati, che determinano chiari privilegi a favore dei secondi con notevole pregiudizio della categoria dei primi. A tal riguardo va ricordato che, mentre alla categoria degli insegnanti laureati appartengono su scala nazionale soltanto qualche decina di persone, l'altra degli insegnanti diplomati è ricca di diverse migliaia (diecimila circa). Il che è quanto mai sintomatico e si commenta da sé.

Va poi sottolineata la caratteristica delle materie tecniche, che possono essere trattate in maniera più pratica da diplomati delle scuole secondarie ricchi dell'esperienza derivante dagli anni di servizio, piuttosto che da coloro che sono semplicemente forniti di un bagaglio del tutto teorico e non certamente idoneo alla pratica corrente.

La disciplina delle applicazioni tecniche può avere, proprio per essere accessibile a tutti i discendenti, una importanza fondamentale nel completamento della loro formazione. Per questo, evidentemente, il Ministero della

pubblica istruzione continua a raccomandare vivamente ai presidi di sensibilizzare gli alunni perché la scelgano come materia facoltativa.

Nell'anno scolastico 1967-68, il 90,11 per cento degli alunni ha studiato applicazioni tecniche. Tuttavia, non sempre la materia è seguita con il necessario interesse, con evidente pregiudizio per la formazione dei ragazzi e, nello stesso tempo, con inconvenienti per il regolare svolgimento del programma.

Occorre, perciò, renderla obbligatoria nelle tre classi. In questi sensi si è espresso il Convegno sulla scuola media svoltosi, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nel febbraio 1967 a Roma.

Gli oneri finanziari derivanti dal riordinamento della scuola media dell'obbligo, escludendo il discorso delle attrezzature tecniche e dei locali, comportano limitate spese, in quanto non si chiedono nuove immissioni di insegnanti, bensì il riordinamento giuridico della categoria.

La proposta soluzione del problema risponde alle particolari esigenze dei nuovi indirizzi sociali ed economici, che sollecitano una maggiore e più qualificata presenza nei vari settori produttivi.

Si confida, perciò, nell'accoglimento di essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le applicazioni tecniche sono obbligatorie nelle « prime », nelle « seconde » e nelle « terze » classi della scuola media unica.

Le ore d'insegnamento per classe di cui al primo comma sono ripartite come appresso:

classe 1^a: due ore settimanali d'insegnamento di applicazioni tecniche;

classe 2^a: due ore settimanali d'insegnamento di applicazioni tecniche;

classe 3^a: un'ora settimanale d'insegnamento di educazione tecnica;

classe 3^a: tre ore settimanali d'insegnamento di applicazioni tecniche opzionabili con il latino.

ART. 2.

La cattedra comprende due corsi, indipendentemente dal numero degli alunni per classe.

ART. 3.

Le insegnanti abilitate di economia domestica, aventi i requisiti di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603, sono immesse in ruolo.

ART. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla istituzione di corsi di aggiornamento abilitanti riservati agli insegnanti di applicazioni tecniche non abilitati, in possesso di laurea o diploma, con almeno quattro anni di servizio e qualifica non inferiore a « buono ».

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali, il servizio minimo richiesto dal comma precedente è ridotto ad anni tre.

ART. 5.

L'immissione in ruolo seguirà l'abilitazione in base al primo comma dell'articolo 4.

La immissione in ruolo di cui all'articolo 3 e al primo comma del presente articolo sarà fatta in relazione alle ore esistenti in una sede.

ART. 6.

S'intende abrogata la classe V, sottoclassi *a*) e *b*) di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 20 marzo 1968, n. 327.